Testo a fronte

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 315/10^

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati	***Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 315/10^***
Art. 21 *Tartufaie coltivate* 1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex- novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha. 2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.	**Art. 21** *Tartufaie coltivate* 1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex- novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha. 2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti. **3. I tartufi coltivati e raccolti dal proprietario o legittimo possessore dei terreni in cui ricade una tartufaria controllata o coltivata, purché sia state adempite le procedure previste nell'art. 22, sono da considerarsi a tutti gli effetti prodotti agricoli.**
Art. 27 *Calendario di raccolta.* 1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario: a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15	**Art. 27** *Calendario di raccolta.* 1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario: a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15

marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo; d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre; e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile; f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo; g. Tuber albidum: dal 1° gennaio al 30 aprile; h. Tuber macrosporum: dal 1° settembre al 31 dicembre; i. Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 marzo; i-bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1° settembre al 31 marzo; i-ter) Tuber oligospermun: dal 1° ottobre al 30 maggio La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18. 2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne. 3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la	marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo; d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre; e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile; f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo; g. Tuber albidum: dal 1° gennaio al 30 aprile; h. Tuber macrosporum: dal 1° settembre al 31 dicembre; i. Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 marzo; ~~i-bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1° settembre al 31 marzo;~~ ~~i-ter) Tuber oligospermun: dal 1° ottobre al 30 maggio.~~ La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18. 2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la

Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi. 4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta. 5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.	Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi. 4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta. 5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.